

pena una vera e propria "trahison des clerics" (J. Benda, 1927).
Per realizzare tale impegnativo compito coesistenziale si pone come necessaria la dimensione umana dell'ascolto. Voglio sottolineare l'importanza di questa modalità di rapporto, collegata anche alla dimensione (misteriosa) del silenzio: richiamo conseguentemente l'attenzione sul tema dell'incontro, tema centrale dell'odierno pensiero antropo-fenomenologico, e sulle sue molteplici modulazioni coesistenziali. L'ascolto e l'incontro dovrebbero introdurre perentoriamente ogni psichiatra nella responsabilità intersoggettiva, la cui assunzione (frutto di convinta e vissuta maturazione coesistentiva) è secondo me uno dei pochi modi autentici che si offrono agli psichiatri per salvarsi dalla colpa (per omissionem, come diceva J. Weirbrecht) di lasciar cadere inascoltata l'umana invocazione al dialogo (invocazione presente anche nell'indicibilità della propria condizione psicotica): colpa, certo, non penalmente perseguibile ma esistenzialmente reale e, a volte, massiccia, non realizzando quella "comprensione empatica", quella silenziosa "presenza gemellare", di cui Heinz Kohut è stato il maestro e l'alfiere. Questa mia, come psichiatra antropofenomenologo da oltre quarant'anni, non è soltanto una domanda provocatoria, ma vuole essere anche e soprattutto un forte invito per una migliore dimensione umana degli psichiatri, anche in veste peritale".

PARERE DELL'ESPERTO

PAS E GIURISPRUDENZA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO DI STRASBURGO (CEDU)

di

Pompilia Rossi

Avvocato, Foro di Roma
Esperta in diritto di famiglia
e diritto minorile

La disciplina relativa ai procedimenti riguardanti i figli dei coniugi separati e/o divorziati o figli naturali, così come regolamentati dalla L. 54/06, è improntata come ben noto alla tutela del diritto del minore alla bigenitorialità; in tale ottica l'affidamento condiviso si pone come regola generale, a cui potrà derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole" per l'interesse del minore. Non avendo il legislatore ritenuto di tipizzare le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del giudice nel caso concreto da adottarsi con provvedimento motivato.

Affinchè possa derogarsi alla regola del condiviso, non è sufficiente la esistenza di una mera conflittualità tra i coniugi, ma occorre che risulti nei confronti di uno dei genitori una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore. Spesso i giudici di merito, e di legittimità, hanno valutato inidoneo il comportamento di uno dei genitori gravemente screditante nei confronti dell'altro o caratterizzato da manovre di alienazione di una delle due figure genitoriali.

Al di là della problematica relativa alla riconoscibilità dei sintomi inquadabili nella sindrome di alienazione parentale, è fuori discussione

che il dibattito su tale sindrome è ormai entrato sia nelle aule di giustizia che sul piano politico. La Commissione Giustizia del Senato ha già avviato l'esame del DDL per la revisione dell'affido condiviso, in cui è contenuto un chiaro riferimento alla PAS ed ha preso posizione sull'argomento anche l'on. Alessandra Mussolini, Presidente della Commissione Infanzia, la quale ha sostenuto che tale sindrome sia "ancora tutta da provare" e che essa non dovrebbe costituire, comunque, "strumento" per l'allontanamento di uno dei genitori.

Si sono prodotti veri e propri schieramenti di favorevoli e contrari: chi considera la PAS quale fenomeno inesistente, chi intravede nella PAS un pericolo per le conseguenze che potrebbe avere sul "bambino conteso" (a tale proposito in America le vittime, una volta cresciute, hanno fondato una associazione, la "Couragous Kids"). La situazione si complica se si considera che la PAS non è inclusa nel DSM IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders - Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali) ed i proponenti la inclusione in tale manuale non sono stati finora in grado di fornire prove scientifiche tali da meritare l'approvazione.

Il dibattito in Europa è molto acceso e si hanno posizioni contrapposte: in Spagna mentre il Difensore Civico per l'Infanzia di Madrid, di concerto con il Collegio Ufficiale degli Psicologi, ha finanziato una ricerca sfociata in una pubblicazione per far conoscere i sintomi della PAS, con indicazione ai Magistrati che operano nel settore famiglia, il Ministero delle Pari opportunità ha tentato di impedire ai Giudici di riconoscere la PAS, stilando un documento governativo a loro indirizzato. In Germania iniziano a farsi strada studi critici che denunciano la infondatezza scientifica della sindrome e la pericolosità del suo utilizzo nei Tribuna-

li. Nei Paesi anglofoni, che ne hanno fatto prima di tutti espressione diretta, sono cresciuti i dubbi, tanto da essere definita nel sito di lingua inglese di Wikipedia, quale "pseudoscienza".

In questo scenario come si pone la giurisprudenza? I giudici nazionali raramente nelle loro decisioni parlano espressamente di PAS; viene reiteratamente evidenziato dai magistrati, comunque, quale pregiudizievole all'interesse del figlio minore quel comportamento genitoriale finalizzato alla esclusione dell'altro genitore, o del nucleo familiare di appartenenza di questo ultimo, con azioni e/o omissioni di diversa natura.

Ben diverso - in termini di "riconoscimento" giurisprudenziale della PAS - è la posizione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo.

Tale Corte è spesso intervenuta su problematiche connesse alla corretta realizzazione del principio di bigenitorialità; l'esame delle sentenze emesse dalla CEDU è divenuto un punto focale dell'attività di studio, ricerca e diffusione di Associazione "Cammino - Camera Minorile Nazionale", associazione di avvocati che operano prevalentemente nel campo del diritto di famiglia e minorile, ricerca che è stata oggetto di pubblicazione anche su un editoriale della rivista Famiglia e Minori di Guida al Diritto. Ringrazio soprattutto l'avv. Giulia Barbara Provinciali del Foro di Milano del lavoro da lei svolto, che mi permette di esporre quanto segue.

Chiarito che il ricorso alla CEDU è possibile quando siano già esauriti tutti i gradi di giudizio previsti dalla procedura dello Stato di appartenenza delle parti, andiamo ad esaminare le decisioni più rilevanti emesse dalla CEDU in tema di Sindrome di Alienazione Parentale.

Nella sentenza del 27.9.2011 (D. e P. c. San Marino) emessa dalla Ter-

za Sezione è sancito che *"nei procedimenti separativi della coppia genitoriale, caratterizzati da alta conflittualità tra i coniugi, gli interventi a sostegno della genitorialità, quale l'ausilio della mediazione familiare, suggeriti nell'esclusivo interesse del minore laddove siano in atto agiti inquadrabili in una P.A.S., non possono essere considerati violativi dell'articolo 8 della Convenzione e non determinano una interferenza nella vita familiare"*.

La CEDU si è anche espressa sul diritto di visita, del genitore non collocatorio, statuendo (Tsikakis c. Germania sentenza del 10.2.2011) che *"Nella crisi della relazione tra coniugi, anche la più conflittuale non deve mai venire meno il diritto di visita del genitore non affidatario nei confronti del figlio minore. Determina, quindi, una violazione dell'articolo 8 della Convenzione, il comportamento del genitore che, attuando dinamiche alienanti nei confronti dell'altro, impedisca a quest'ultimo ed al proprio figlio di incontrarsi"*.

Una decisione del 21 giugno 2011 tratta il diritto di visita pregiudicato dalla volontà del minore di non incontrare il genitore (Sbarnea c. Romania): *"Il minore di anni nove può essere considerato sufficientemente maturo e può rifiutarsi di incontrare il genitore non affidatario, specie se siano assenti dinamiche inquadrabili in una PAS e, anzi, il genitore convivente con il figlio stimoli positivamente il minore agli incontri diretti o, almeno, telefonici. Pertanto, l'affidatario che non rispetti il calendario delle visite, così come stabilite dal Giudice, non incorre in inadempimenti, laddove aderisca alla volontà del minore, il quale imponga un rifiuto incondizionato agli incontri"*.

La CEDU si è interessata anche della problematica della esecuzione delle decisioni in materia di affidamento anche in termini di ragionevole dura-

ta del procedimento, con espresso riferimento a processi di alienazione parentale.

Leggasi la sentenza del 2 settembre 2010 (Mincheva c. Bulgaria): *"Viola l'articolo 8 della Convenzione, la mancata diligenza delle autorità nazionali nell'adottare misure idonee a garantire l'effettiva protezione del diritto dell'individuo al rispetto della propria vita privata e familiare... In particolare, l'attuazione di tali misure deve avvenire in tempi ragionevoli e rapidi, dal momento che il trascorrere del tempo può avere conseguenze irrimediabili per le relazioni tra il bambino ed il genitore non affidatario (nella specie, la mancata diligenza delle autorità nazionali ha favorito un processo di alienazione genitoriale a danno del genitore non affidatario)"*.

Ed ancora (Mijuskovic c. Montenegro del 21.9.2010): *"Viola il diritto al rispetto della vita familiare la mancata esecuzione in tempi rapidi di una sentenza che disponga l'affidamento del minore. Infatti, proprio il decorrere del tempo, quando siano in atto dinamiche alienanti di un genitore nei confronti dell'altro cui siano stati affidati con sentenza, osta all'interesse preminente del minore, lasciando (errorneamente) prevalere la situazione di fatto su quella accertata in concreto dal Giudice"*.

Interessante una decisione riguardante proprio l'Italia (Piazzi c. Italia del 2.11.2010) ove la CEDU tratta contestualmente la problematica dei tempi del processo e l'annosa questione della delega al Servizio Sociale territorialmente competente per la emissione del provvedimento: *"Quando in un procedimento per l'affidamento di figli minori caratterizzato da alta conflittualità tra i coniugi, l'Autorità Giudiziaria conferisca espressa delega ai servizi sociali in ordine all'esecuzione del successivo provvedimento, questi devono agire tempestivamente, at-*

tuando misure sufficienti ed adeguate per far rispettare il diritto di visita del genitore non affidatario. In ogni caso, devono adoperarsi per ripristinare gli incontri con il figlio minore, specie se si sia stabilito che ciò corrisponda al suo superiore e preminente interesse, e vi siano circostanze ostili al genitore non affidatario... (nella specie, minore sotto l'influenza esclusiva del genitore collocatario, che ponga in essere agiti inquadabili nell'ambito di una sindrome da alienazione parentale, come tali riconosciuti nella perizia psicologica espletata nel corso del procedimento)".

Ultima sentenza che ritengo di segnalare, sempre in tema di PAS, è quella dell'11 gennaio 2011 emessa nella procedura Bordeianu c. Moldavia in quanto in tale decisione la CEDU si pronunzia anche in ordine alla efficacia di misure sanzionatorie previste dalla normativa sull'affidamento condiviso: *"E' del tutto insufficiente l'applicazione della sola sanzione pecuniaria a carico del genitore non affidatario del minore, ma collocatario di fatto dello stesso e che impedisca le relazioni tra il minore e l'altro genitore, specie se la qualità delle relazioni di cui sopra sia grandemente pregiudicata dalla mancata esecuzione in tempi rapidi della decisione. In particolare, il ritardo nell'esecuzione della decisione può amplificare gli agiti inquadabili in una sindrome da alienazione parentale, a danno del genitore a favore del quale è stata pronunciata la sentenza"*.

Come si evince dalla lettura delle decisioni riportate, i giudici della Corte di Strasburgo appaiono senza dubbio più inclini a qualificare espressamente PAS quel comportamento del genitore alienante o, quanto meno, screditante a tal punto da coinvolgere direttamente il minore quale soggetto agente nella conflittualità della dinamica familiare e processuale. A prescindere dalla

problematica relativa alla inquadrabilità della sindrome quale malattia psichiatrica o meno, ci si augura che le decisioni emesse dalla CEDU vengano finalmente valutate per quello che esse rappresentano e cioè fonte (qualificata) di diritto interno; ci si augura altresì che l'Autorità Giudiziaria nazionale tenga in adeguata considerazione i principi espressi dalla Corte in termini di incidenza che il comportamento pregiudizievole di uno, o entrambi, i genitori può avere sullo sviluppo psicofisico del minore, in considerazione del preminente interesse di questo ultimo alla realizzazione della vita individuale e familiare.

DIALOGICA DEL "SAPERE SE" NEI QUESITI DEI GIUDICI

di

Maria Armezzani*

Giuseppe Mininni**

* *Professore Associato di Tecniche di Indagine della Personalità, Università degli Studi di Padova*

** *Ordinario di Psicologia della Comunicazione, Università di Bari*

Premessa

La nomina a perito nei tribunali attribuisce allo psicologo un ruolo fortemente incentrato sulla responsabilità: egli è "colui che deve rispondere" in base alla sua competenza su cose che il giudice non è tenuto a sapere. L'art. 226 del Codice di Procedura Penale impegna il perito a "far conoscere la verità" e, come si esprime anche una sentenza della Corte di Cassazione (Cass., II, 28.2.1997, n.3383, in Cass. pen., 1998, p.1389), a dare pareri "privi di incertezza". Ma, se è davvero esperto, il perito psicologo deve sapere che esistono tante psicologie, tanti metodi di ri-

cerca, tante "verità" in competizione. E deve essere a conoscenza che la scientificità, da più di un secolo, non è quella che credevano i positivisti dell'Ottocento; che neanche i fisici, i biologi, i neurologi, parlano più di certezze, ma di teorie viabili, di sistemi di spiegazioni, di paradigmi, di punti di osservazione.

L'universo discorsivo del diritto è apparso fin da subito un'area di "applicazione" della scienza psicologica estremamente rilevante. In tale ambito, però, la strategia "applicativa" è particolarmente complessa, come risulta dal fatto che la "psicologia giuridica" può essere articolata in una serie intrecciata di subdiscipline - psicologia giudiziaria, legale, forense, legislativa, criminale, rieducativa - che specificano di volta in volta il potenziale di spendibilità delle conoscenze psicologiche (Capri, 2001). Uno speciale interesse rivela la "psicologia della comunicazione giudiziaria". Essa è costituita da una notevole mole di indagini tese a far risaltare l'idea che il tribunale è un'istituzione discorsiva in cui gli esseri umani co-costruiscono il senso di particolari mondi di riferimento che mirano a catturare il tempo come memoria e come progetto.

L'istituzione culturale del tribunale mira a fronteggiare l'esperienza perturbante che le soggettività fanno del disaccordo: dalla disarmonia interpretativa al conflitto di interessi. L'universo del diritto è una risorsa con cui la mente culturale regola le situazioni di contrapposizione enunciativa, vincolandole al "principio dialogico" quale istanza suprema di definizione della realtà sociale (Bachtin 1981). Il dibattito è evidentemente un evento comunicativo e quanti vi sono coinvolti possono farlo solo attivando le loro capacità linguistiche. Ma anche in tutto ciò che precede, segue e circonda il processo giudiziario in quanto tale è riconoscibile quel vincolo alla "documentalità" che impone di accostarci al